

RAJA AFZAAL AHMED

44229/05

29

REPUBBLICA ITALIANA

Venerdì 6 Giugno

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

di Consiglio di

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

6/10/05

SEZIONE VI PENALE

Composta dagli Illustri Sigg.:

SENTENZA

Dott. FRANCESCO ROMANO

Presidente

N. 1614

1. Dott. RAFFAELE LEONASI

Consigliere

2. » LUCIANO DERIU

REGISTRO GENERALE

3. » SAVERIO F. MANNINO

N. 19028/05

4. » ARTURO CORTESE

»

ha pronunciato la seguente

SENTEZA

sul ricorso proposto da MENOZZI WALTER, nato a

Reggio Emilia il 31/12/1975;

avverso ordinanza 6/6/05 del Tribunale di  
PERUGIA;



Sentita la relazione fatta dal Consigliere LUCIANO DERIU;

edito il Prodotto Ministro nella persona del Sost. Proc. Gen.

dott. GIANFRANCO VIGLIETTA

che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

Udito il difensore, avv. GIUSEPPE CAMPANELLI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso -

OSSERVA

- Con ordinanza ex art. 309 CPP in data 4/9/05, il Tribunale di Perugia confermava il provvedimento 16/3/05 del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP) che aveva disposto la custodia cautelare su cancrea (unisono sostanziosa, in seguito, dagli arresti doverosi), nei confronti di WALTER MENOZZI per i reati di cui ai capi A-B-C dell'imputazione provvisoria (artt. 79, 82, 80, 76 DPR 309/90), commessi in riferimento alla DMT (N-<sup>o</sup> 25 metiltriptamina), sostanza riportata nella tabella I di cui all'art. 16 DPR 309/90.

Le contestazioni riguardavano l'attività posta in essere dalla setta religiosa e d. del "Santo Spirito", sorta in Brasile e con adepti anche in Europa e in Italia, che proclamava e praticava l'uso di una bevanda, considerata sacra, detta "ayahuasca" (o "Santo Spirito"), importata dal Brasile e ricavata da alcune piante amazzoniche, nella quale era presente la sostanza tabellata predetta (DMT).

- Proponeva ricorso per cassazione il difensore del Me morti, deducendo nell'ordine le seguenti obiezioni:

- 1) "Violazione dell'art. 606/B-E CPP in relazione allo

art. 73 DPR 309/90": la bevanda "ayahuasca" (vino delle anime) era una miscela di diverse piante in infusione (fiori "Jacaré" e foglie della pianta "caapi", ambedue non elencate nelle tabelle DM 27/7/92, né menzionate dall'art. 26/1 DPR 309/90); la lavorazione del pirosceps attivo non valeva a rendere sufficienti le sostanze derivate da piante non inserite in una specifica tabella; il concetto di "manipolazione" era privo di qualunque significato giuridico; era reato solo la condotta di estrazione, che però non risultava realizzata nel caso di spezie (in cui non poteva parlarsi né di "preparato" né di "sostanza psicotropa");

2) "Violazione dell'art. 606/b-e CPP in relazione agli artt. 273, 274, 275 CPP": sulle esigenze cautelari erano state espresse argomentazioni apodottiche; la motivazione per restringerle (con riferimento a potenziali possibilità di estensione del consumo di "Ayahuasca") non era apprezzata a concrete situazioni di fatto; non era stata specificamente esaminata la posizione Menotti; sarebbe stata sufficiente misura meno afflittiva -

- All'udienza udienza, il Procuratore generale presso questa Corte e il difensore del ricorrente hanno illustrato le rispettive less e conclusioni (gfa' s/n -

tetrazate in chiave) -

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'argomento fondamentale del ricorso, che ha un evidente carattere pregiudiziale, è quello con cui si contesta che la bevanda "Ayahuasca" possa considerarsi una sostanza proibita ai sensi degli artt. 14 e 73 DPR 309/90.

Come è noto, il nostro ordinamento - da prima con la legge 685/75 e poi con il DPR 309/90 - ha rinnovato a dare una definizione direttamente operativa di sostanza stupefacente, ma ha preferito (sulla scia delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia) adottare il c. d. "sistema tabellone", cioè la formulazione di apposite liste di sostanze a effetto stupefacente (in numero di sei), alle streghe dei limiti di massima dettati negli artt. 13 e 14 DPR 309/90 e di quelli di cui all'art. 2 della Convenzione di Vienna 21/2/1971.

Secondo tali parametri è "sostanza stupefacente" quella: a) capace di provocare uno stato di dipendenza; b) capace di determinare uno stimolo o una depressione del sistema nervoso centrale, che dia luogo a disordini della funzione motrice, delle facoltà intellettive, del comportamento o dell'umor oppure ad allucinazioni -

gli elenchi, ripetutamente modificati e integrati, sono dunque determinante per l'operatività delle disegne, ma fin materia. Al riguardo è stato ritenuto che la inclusione (da parte dell'Autorità amministrativa) delle sostanze stupefacenti nelle tabelle (da I a IV) realizza un'integrazione necessaria delle norme penali contenute nel DPR 309/90, che sono quindi da considerare come vere e proprie norme penali in brano, legittime, siccome recanti la definizione del contenuto dell'illecito e i criteri con cui procedere alla integrazione tecnica.

A questa, inverso, il ministero della sanità deve provvedere tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o di repressione.

La Corte costituzionale, sollecitata in relazione al vecchio canone della "dose media giornaliera" (decisione n. 133/92) ha avuto modo di precisare che l'eventuale illegittimità in concreto dell'integrazione amministrativa delle norme incisive non porrebbe in alcun caso un problema di compatibilità con il progetto costituzionale, ma solo dichierebbe se mai il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto.

## ministrale in parola.

Dall'adozione del sistema tabellare le Sezioni Uti-  
te di questa corte (sent. 26/6/98, Kremis) hanno de-  
rivato la conseguenza che il fatto che il principio at-  
tivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spa-  
cio possa non superare la c.d. "soglia drogante".  
In mancanza di ogni riferimento parametico pre-  
visto per legge o per decreto, non ha rilevanza al  
fatto della punibilità del fatto; con la conseguenza  
che l'indomestica dell'azione, relativamente alle  
fattispecie previste dall'art. 73 T.U., va valutata  
unicamente avendo riguardo ai beni oggetto della  
futila penale, individuabili in quelli della salu-  
te pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico,  
nonché della salvaguardia delle giovani genera-  
ni: beni che sono messi in pericolo anche dallo  
spazio di dosi contenenti un principio attivo al di  
sotto della soglia drogante.

Nell'analizzare la concreta elencazione delle tabel-  
le, si riscontra peraltro che esse riportano non solo  
principi attivi in quanto tali, ma talora anche so-  
stanze vegetali o di origine vegetale contenenti un  
principio attivo distintamente menzionato. E' il  
caso, ad esempio, delle "foglie di coca" o dell'"op-  
pio", previsti come tali (nella Tabella I), indipen-.

dentemente dai principi attivi fu esser contenuti. Lo stesso dice si della "cannabis" (inserita nella tabella II) -

Su tale riferito si è correttamente tratta la cause - questa che, laddove una sostanza vegetale presente in natura contenga un qualche principio attivo riportato in tabella, non può per questo essere considerata, dovendo invece - all'insapo - essere anch'esso esplicitamente indicata nell'elenco - Applicando tale principio, questa Corte ha escluso che la "cathor edulis", pur contenendo in sé il principio attivo tabellato "catina", possa considerarsi in se stessa soggetto alla normativa sanzionatoria (Cass. 23/6/03, Hassam) -

A questo punto, peraltro, si suppone una precisazione : quanto appena detto è valido per le sostanze vere - tali così come presenti in natura - Laddove, invece, si tratti di frutta o "metaboliti" contenenti sostanze tabellate, scatta la generale previsione purtroppo di cui ai numeri finali delle lettere a) b) c) d) del comma 1 dell'art. 16 T.U., come tale purtroppo riprodotta in calce alle tabelle I, III, IV in l'eccezione delle preparazioni comprese nella tabella V, considerate scritte da rischi di anche ragione di ciò appare chiaro : della misura,

del principio attivo in sostanze naturali non può essere considerato responsabile nessuno, per eur-sal.  
Vi i casi in cui se ne conosca e se ne sia registrato positivamente un uso nuovo - non possono ricordare nel diritto legislativo -

La "preparazione", invece, presuppone uno specifico intervento umano, intrinsecamente sospetto e, quindi, vietato.

Nell'ordinamento non si ritiene una definizione della "preparazione"; poiché, tuttavia, deve trattarsi del risultato di un'attività, nel quale sia contenuta una sostanza tabellata, è evidente che sarà "preparazione" rilevante ai fini in discorso - ogni attività umana che abbia come risultato un "prodotto" contenente una sostanza tabellata.

Per evitare, però; il determinarsi di uno contraddizionale del sistema (atto a intreccare sia il principio tabellare che quello fondamentale di natura), e' indispensabile che, quando ci si trovi di fronte a processi di mera derivazione da sostanze vegetali presenti in natura, il risultato del "processo" non sia meramente riproduttivo, in riferimento al principio attivo, della situazione quale esiste nella pianta originaria; In altre parole, in questa ipotesi, la "preparazione" - per essere rilevata

ai fini della legge - deve apporre, nel prodotto finale, una incidenza del principio attivo maggiorata (per accrescita presenza percentuale o altro) rispetto a quella dallo stesso posseduta nell'utilizzo della pianta allo stato naturale, già come tale considerato insieme a determinare l'usurpazione della stessa in Tabella -  
da derivazione in discorso può pur essere operata dalla sola pianta contenente il principio attivo vietato, oppure da questa ristamente ad altre piante (partimenti non tabellate) -

In tale secondo caso, la rilevanza penale del prodotto derivato, inserito nell'indicato surplus di incidenza del principio attivo rispetto a quello presente nella pianta naturale che lo contiene, verrà meno se tale surplus risulti corrispondente a quello procurato dall'eventuale possibile utilizzo diretto, in contemporanea, delle piante organiche come esistenti in natura - Posto, invece, che la non antigenidescita dell'utilizzo separato di più piante comporta necessariamente quello del loro possibile utilizzo contestuale, non può esser che costituire "non antiproibitivo" (a parità di incidenza di principio attivo) anche l'utilizzo del prodotto da esse derivato -  
pubblicando tali principi alla fattispecie di

causa, deve rilevarsi anzitutto che non risulta pienamente chiaro come la bevanda "Ayahuasca" venga prodotta. Non è peraltro contestato che alla sua produzione concorrono alcune piante naturali e, in modo preminente, la Liana Tagube (Banisteriopsis caapi) e la Rainha (Psephotus viridis) che, allo stato (e fatte salve eventuali future determinazioni dell'autorità ministeriale), non sono presenti in alcuna delle tabelle di sostanze vietate. Nel secondo è contenuta in natura la DMT (N-dimetiltriptamina), costituente un psichedelico attivo riportato nella Tabella I da cui all'art. 16 DPR 309/90; nella pura sono invece contenuti alcaloidi ("armina" e "armalina") atti a potenziare gli effetti della DMT.

Sa tale descrizione, contenuta nell'ordinanza imbuquata, non si evince - peraltro - in modo univoco se tale potenziamento degli effetti della DMT opera realmente, nei sensi di cui sopra, nella bevanda prodotta.

Considerato che l'individuazione, nel caso di specie, di una sostanza ricadente nei diretti di cui all'art. 73 DPR 309/90, passa necessariamente per la notione di "preparazione" contenente la DMT, ben affermare che la Ayahuasca, rientro in tale notione è necessario,

alla stregua di quanto sopra rilevato, che si accerta - in base a tutti gli elementi disponibili (in termini di alta probabilità propria della fase in corso) o che la sua preparazione non consista in un semplice processo "derivativo" da prante naturali (perché in tal caso ci si troverebbe sicuramente in presenza di un "prodotto di laboratorio", contenente una sostanza tabellata, e come tale vietata) o che, nel caso opposto, nella bendando in questione gli effetti della DMT risultino concretamente potenziati rispetto a quelli presenti nella Rampa naturale, semplicemente - in tale ipotesi - il detto potenziamento non si riveli pari a quello procurato dall'eventuale possesso uterico contemporaneo, al naturale, delle prante di movimento.

Perché dalla misurazione dell'ordigno in giudicata non è dato enucleare il compimento circoso ed esaurito dell'accertamento illustrato, essenziale per la configurazione stesso del delitto ex art. 73 DPR 309/90 (e, di riflesso, di quelli contestati in altro), l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice di merito (Tribunale di Perugia), che procederà a nuova deliberazione alla luce dei nuovi fatti qui esposti.

Restano assorbiti, ovviamente, gli ulteriori

in motivo di ricorso.

PAM

annullo l'ordinanza imputata e invito per un nuovo esame al Tribunale di Perugia -

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2005

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

( DOTT. FRANCESCO ROMANO )

Francesco Romano

Depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE SUPER C1

Lidia Scalia

Lidia



Oggi = 5 DIC. 2005

IL CANCELLIERE C1 SUPER

Cecè